

COMUNE DI PAVONE CANAVESE
Provincia di Torino

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

**-APPROVATO IN CONFORMITA' AL TESTO TIPO DELLA
REGIONE PIEMONTE, CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 33 DEL
30/09/2002**

**-MODIFICHE AGLI ART. 32 E 38, APPROVATO CON D.C.C. N. 8
DEL 07/04/2004.**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)
- Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia
- Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia
- Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia

TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

- Art. 5 Certificato urbanistico (C.U.)
- Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)
- Art. 7 Domanda di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto municipale
- Art. 8 Rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
- Art. 9 Diniego di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
- Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori
- Art. 11 Voltura di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
- Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità

TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

- Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
- Art. 14 Altezza della costruzione (H)
- Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np)
- Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio stradale (Ds)
- Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc)
- Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)
- Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun)
- Art. 20 Volume della costruzione (V)
- Art. 21 Superficie fondiaria (Sf)
- Art. 22 Superficie territoriale (St)
- Art. 23 Rapporto di copertura (Rc)
- Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
- Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
- Art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If)
- Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It)
- Art. 27 bis Disposizione transitoria

TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

- Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione
- Art. 29 Allineamenti
- Art. 30 Salvaguardia e formazione del verde
- Art. 31 Requisiti delle costruzioni
- Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni
- Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private
- Art. 34 Interventi urgenti
- Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

- Art. 36 Altezza interna dei locali abitativi
- Art. 37 Antenne
- Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari
- Art. 39 Coperture, canali di gronda e pluviali
- Art. 40 Cortili e cavedi
- Art. 41 Intercapedini e griglie di aerazione
- Art. 42 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni
- Art. 43 Muri di sostegno
- Art. 44 Numeri civici
- Art. 45 Parapetti e ringhiere

Art. 46	Passaggi pedonali e marciapiedi
Art. 47	Passi carrabili
Art. 48	Piste ciclabili
Art. 49	Portici e "pilotis"
Art. 50	Prefabbricati
Art. 51	Rampe
Art. 52	Recinzioni e cancelli
Art. 53	Serramenti
Art. 54	Servitù pubbliche
Art. 55	Soppalchi
Art. 56	Sporgenze fisse e mobili
Art. 57	Strade private
Art. 58	Terrazzi

TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 59	Prescrizioni generali
Art. 60	Richiesta e consegna di punti fissi
Art. 61	Disciplina del cantiere
Art. 62	Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
Art. 63	Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali
Art. 64	Scavi e demolizioni
Art. 65	Rinvenimenti
Art. 66	Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 67	Vigilanza e coercizione
Art. 68	Violazione del regolamento e sanzioni

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali
Art. 70	Deroghe

ALLEGATI

Modello 1	Certificato Urbanistico (C.U.)
Modello 2	Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)
Modello 3	Relazione Illustrativa del Progetto Municipale
Modello 4	Concessione Edilizia
Modello 5	Autorizzazione Edilizia
Modello 6	Comunicazione di Inizio dei Lavori
Modello 7	Comunicazione di Ultimazione dei Lavori
Modello 8	Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità
Modello 9	Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole
Modello 10	Certificato di abitabilità

APPENDICE ALL'ART. 31

1. Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31.
2. Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate all'art. 31.
3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

1. Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'), disciplina:
 - a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;
 - b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;
 - c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
 - d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
 - e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
 - f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
 - g) la vigilanza e le sanzioni.
2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.

Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede, e da **6** componenti, eletti dal Consiglio comunale.
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente

- comma 4;
b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
- 10. In conformità al disposto della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, art. 14, primo comma, uno dei componenti della Commissione Edilizia deve essere un esperto scelto dal Consiglio comunale per la sua specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi.**

Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio, non vincolante, per:
- il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
 - l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
- strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - convenzioni;
 - programmi pluriennali di attuazione;
 - regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - modalità di applicazione del contributo di concessione.

Note all'art. 3

- 1) Per quanto concerne il comma 1: le eccezioni all'obbligatorietà del parere della Commissione sono attualmente contenute nell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni.

Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi

dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.

5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla concessione o all'autorizzazione.

TITOLO II

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Art. 5 Certificato urbanistico (C.U.)

1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il certificato urbanistico è rilasciato dall' Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
 - f) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
2. Il C.D.U. è rilasciato dall' Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) le modalità d'intervento consentite;
 - d) la capacità edificatoria consentita;
 - e) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

Note all'art. 6

- 1) Per quanto concerne il comma 2, cfr.: art. 18, L. 28 febbraio 1985, n. 47, commi 3 e 4; in caso di mancato rilascio nel termine, il C.d.U. può essere sostituito dalla dichiarazione dell'alienante o di un condividente che attesti l'avvenuta presentazione della domanda di rilascio e che precisi la destinazione urbanistica dell'area secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, oppure l'inesistenza di questi, o che specifichi, infine, se l'area è sottoposta, o meno, a strumento urbanistico esecutivo ad opera del P.R.G. vigente.
- 2) Per quanto disposto al comma 3, si rammenta che la dichiarazione che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici è resa dall'alienante o da un condividente, in sede di formazione dell'atto al quale il certificato va allegato (comma 3, art. 18, L. 28 febbraio 1985, n. 47).

Art. 7 Richiesta di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto municipale

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autorità comunale la concessione o l'autorizzazione per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.
2. La richiesta di concessione o di autorizzazione edilizia è composta dei seguenti atti:
 - a) domanda indirizzata all'Autorità comunale contenente:
 - 1) generalità del richiedente;
 - 2) numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;
 - 3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
 - b) documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;
 - c) progetto municipale.
3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.
4. Il progetto municipale è formato dai seguenti atti:
 - a) estratto della mappa catastale;
 - b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;
 - c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;
 - d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
 - e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;
 - f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;
 - g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);
 - h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - 1) le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;
 - 2) le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
 - 3) i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;

- 4) i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;
 - 5) nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;
 - i) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.
5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità.
 6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.
 7. La richiesta di variante alla concessione o alla autorizzazione edilizia segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.
 8. **I progetti per opere cimiteriali, in deroga al precedente 4° comma, dovranno contenere la planimetria del Cimitero con la posizione del manufatto, nonché quanto prescritto ai punti c), e) ed h) del sopracitato 4° comma e, per gli interventi più importanti, la simulazione fotografica (c. 4, punto f).**
 9. **In ogni caso per i progetti più semplici (insegne, manufatti semplici, etc.) la relazione illustrativa può essere integrata nella domanda purché risultino specificate tutte le caratteristiche principali dell'intervento.**

Note all'art. 7

- 1) *Per quanto disposto al comma 5, si ricorda, ad esempio, la documentazione per interventi in zona sismica, per il risparmio energetico, per impianti di depurazione, ecc.; si evidenziano ancora gli elaborati richiesti dalla L. 5 marzo 1990, n. 46, e dal suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.*
- 2) *Valgono in quanto applicabili le norme relative agli interventi realizzabili tramite Denuncia di inizio attività (D.I.A.) secondo le norme relative vigenti al momento dell'intervento richiesto.*

Art. 8 Rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

1. Le concessioni edilizie e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate dall'Autorità comunale in forma scritta e sono redatte secondo il modello allegato al presente Regolamento.
2. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate sono pubblicate all'albo pretorio del Comune e sono annotate nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.
3. Le concessioni e le autorizzazioni devono contenere:
 - a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di concessione ed autorizzazione);
 - b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall'Autorità comunale, è allegato alla concessione e all'autorizzazione, della quale costituisce parte integrante;
 - c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;

- d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;
- e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
- f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
- g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
- h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di concessione;
- i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
- j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;
- k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;
- l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
- n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
- o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
- p) le condizioni e le modalità esecutive imposte alla concessione o all'autorizzazione;
- q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Note all'art. 8

- 1) *A prescindere da autorizzazioni o N.O. di Enti vari per interventi in situazioni particolari, si elencano a titolo informativo ma non esaustivo, i più comuni Enti che devono rilasciare pareri/ autorizzazioni/N.O. cui può essere condizionato il rilascio delle concessioni:*
 - ANAS e Provincia di Torino per interventi interessanti recinzioni ed accessi dalla strade;
 - Enti titolari di ferrovie, linee elettriche, oleodotti e gasdotti ed infrastrutture consimili;
 - Vigili Del Fuoco per gli interventi soggetti a rilascio del certificato di prevenzione incendi;
 - Soprintendenza ai Monumenti per interventi su edifici con vincolo monumentale specifico o ex-lege (D.Lgs. 490/99);
 - Regione Piemonte , servizio beni ambientali per interventi in zone con vincolo paesaggistico-ambientale (D.Lgs. 490/99 ex L. 1497/39 e s.m.i e L.R. 20/89 e s.m.i)).
 - Autorizzazioni su aree di vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89
- 2) *Ove richiesto dalla L. 46/ 90 e dal relativo regolamento di attuazione , DPR 447/91, devono essere allegati i progetti degli impianti.*

Art. 9 Diniego di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

1. Il diniego della concessione edilizia è assunto dall'Autorità comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.
2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio della concessione.

3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.
4. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, per quanto applicabili, anche per il diniego dell'autorizzazione edilizia.

Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori

1. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
2. La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare:
 - a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
 - b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.
3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare della concessione o dell'autorizzazione, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art. 11 Voltura di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

1. Il trasferimento della concessione o dell'autorizzazione ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all'Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
2. L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo alla concessione o all'autorizzazione.
3. La voltura della concessione o dell'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.
4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità

1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore concessione o autorizzazione per le opere mancanti, il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.

2. Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all'Autorità comunale, se dovuto, il certificato di abitabilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.
3. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di abitabilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.

Note all'art.12

- 1) *Il certificato di abitabilità di cui al comma 2 comprende le cosiddette certificazioni di "usabilità" o "agibilità" delle costruzioni.*
- 2) *Le disposizioni richiamate al comma 2 sono attualmente contenute nel D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.*

TITOLO III

PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.

3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici.

Debbono intendersi per volumi tecnici quei manufatti, indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici, strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che possono per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle normative urbanistiche.

A titolo esemplificativo sono da considerare "volumi tecnici" quelli atti a contenere i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, i vani scala al di sopra delle linee di gronda.

Non sono invece da intendere come volumi tecnici i bucatari, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili.

In ogni caso, però, la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell'insieme architettonico.

- 3bis. **I sottotetti, o parte di essi, vengono considerati abitabili quando si verificano tutte le seguenti condizioni:**

- sia l'intero ambiente o anche un singolo locale o parte in cui il sottotetto risulti diviso abbia un'altezza conforme a quella dei locali abitabili come definita dal successivo art. 36, considerando che il volume e la superficie di riferimento devono essere riferiti a piani di calpestio sul quale insista una altezza minima di m. 1,60, misurata sulla verticale, dall'estradosso della struttura portante del solaio di pavimento all'intradosso del corrispondente punto della strutture di copertura;
- sia dotato di scala interna o esterna, in struttura fissa (non retrattile) con larghezza almeno pari a m.0,80;
- i locali con caratteristiche di altezza pari ai locali abitabili siano dotati di superfici di aerazione ed illuminazione compatibili con le norme vigenti;

Agli effetti del calcolo delle grandezze urbanistico-edilizie è ininfluenza il fatto che i sottotetti o loro singoli locali siano effettivamente abitati e dotati delle normali finiture dei locali abitabili.

Sono considerati abitabili i sottotetti assoggettati alle sanatorie di legge e quelli recuperati ai sensi della L.R. 21/98.

3 ter. I sottotetti vengono considerati agibili quando all'interno del poligono inviluppo dei punti sopra i quali è misurabile un'altezza minima di m. 1,60 (misurata in verticale dall'estradosso della struttura portante del solaio di pavimento all'intradosso delle strutture di copertura) sia comunque inscritto almeno un cerchio di 3 m. di diametro e ciò indipendentemente dalla divisione o meno del sottotetto in parti o vani diversi ; dall'inviluppo della sagoma perimetrale di base deve essere stralciata l'area netta delle eventuali scale di accesso interne. Non è rilevante per l'agibilità l'esistenza o meno di aerazione o finestrate di sorta.

3 quater. I sottotetti non sono comunque considerati né abitabili né agibili qualora, e fino a quando non siano dotati di alcun accesso salvo che tramite botola di servizio con scala retrattile di larghezza inferiore ad m 0,80.

4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.

5. La linea di spiccatto è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccatto è l'altezza di ciascun fronte.

7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Note all'art.13

1) *Comma 3: la definizione dei volumi tecnici è quella contenuta nella Circ. LL.PP. 31 gennaio 1973, n° 2474.*

Art. 14 Altezza della costruzione (H)

1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.

2. L'altezza di particolari tipi di costruzioni per impianti tecnici, quali cabine elettriche, torri piezometriche, serbatoi d'acqua, tralicci, ecc., sarà adeguata alla funzione e conforme alle tecnologie relative ed alle norme di settore.

3. L'altezza dei silos ad uso agricolo o produttivo in genere, ove consentiti, è misurata all'apice del volume chiuso e, salvo diverse disposizioni di settore, non può superare il valore di quella massima consentita in zona, aumentata del 20%.

Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np)

1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.

Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. La distanza tra:
 - a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),
 - b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),
 - c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds), è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.

Note all'art. 16

- 1) *Comma 3: il confine della strada è quello definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 3.*

Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc)

1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m²], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.
2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:
 - a) ai "bow window" ed alle verande;
 - b) ai piani di calpestio dei soppalchi;
 sono escluse le superfici relative:
 - c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;
 - d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
 - e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;
 - f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili;
 - g) ai cavedi.

Note all'art. 18

- 1) *Comma 1: per quanto concerne l'abitabilità o agibilità del sottotetto, si richiama i commi 3bis-ter-quater dell'art. 13.*
- 2) *Comma 2: lett. c): v. Note all'art. 13, comma 3.*

Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun)

1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

Art. 20 Volume della costruzione (V)

1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m³], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
2. Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'estradosso della superficie di copertura.
3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.

Art. 21 Superficie fondiaria (Sf)

1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m²], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Note all'art.21

- *Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico (cfr. art. 21, ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e art. 1, L.R. 23 marzo 1995, n. 43).*

Art. 22 Superficie territoriale (St)

1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m²], comprendente le superfici fondiari (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Note all'art.22

- 1) *Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico (cfr. art. 21, ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e art. 1, L.R. 23 marzo 1995, n. 43).*

Art. 23 Rapporto di copertura (Rc)

1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente ($Rc = Sc/Sf$): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($Uf = Sul/Sf$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m²]/[m²].

Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale ($Ut = Sul/St$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m²]/[m²].

Art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If)

1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria ($I_f = V/S_f$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria $[m^3]/[m^2]$.

Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It)

1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale ($I_t = V/S_t$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale $[m^3]/[m^2]$.

Art. 27 bis Disposizione transitoria

1. Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli **13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27** continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale.

TITOLO IV

INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
9. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

Art. 29 Allineamenti

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.
2. **Le N.d.A. del P.R.G. possono specificare particolari criteri di allineamento, distinguendo tra nuove costruzioni ed interventi di recupero, a seconda della zona di piano alla quale si fa riferimento.**

Art. 30 Salvaguardia e formazione del verde

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
6. L'Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
7. **Le quantità minime delle aree da riservare a verde privato sono fissate, ove ritenuto opportuno, dalle N.d.A. del P.R.G. per singole categorie di aree.**

Art. 31 Requisiti delle costruzioni

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
 - a) resistenza meccanica e stabilità;
 - b) sicurezza in caso di incendio;
 - c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
 - d) sicurezza nell'impiego;
 - e) protezione contro il rumore;
 - f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
 - g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.

4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

Note all'art. 31

- 1) Nell'"Appendice all'art. 31" sono riportati l'elenco delle principali specificazioni di ogni esigenza e l'elenco delle principali leggi di settore alle quali fare riferimento per l'individuazione dei requisiti tecnici e prestazionali.

Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni
(Articolo così modificato con D.C.C. n. 8 del 07/07/2004)

1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.

In particolare i bassi fabbricati funzionali alla conduzione di vigne, frutteti ed orti, esistenti o ammissibili in area agricola ai sensi del paragrafo 11.8 delle Nta del vigente PRG e nelle aree per servizi di tipo S ed F ai sensi dei paragrafi 11.11 e 11.12 delle Nta del vigente PRG, dovranno essere modificati o realizzati nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art.13 delle NTA del vigente PRG e delle prescrizioni riportate nell'allegato A del presente Regolamento

3. L'Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
4. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.
6. Eventuali disposizioni di dettaglio, per le singole aree di piano, sono da prevedersi nelle N.d.A. del P.R.G.

Allegato A

Casotti da vigna

Premessa

Compatibilita' con le norme urbanistiche vigenti (NTA del PRG)

- a) In area agricola, sono ammessi nuovi bassi fabbricati funzionali alla conduzione di vigne, frutteti ed orti, aventi superficie utile non superiore a 12 mq, e caratteristiche di cui all'art.13.
Non è ammessa la costruzione di nuove recinzioni e/o di muretti divisorii nelle aree prettamente agricole non pertinenti ad aree fabbricate.
- b) In area S ed F non sono ammessi interventi volti alla realizzazione di attrezzature, edifici o servizi dei quali non sia prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione o il formale assoggettamento all'uso pubblico prescritto.
E' tuttavia consentita in tali aree, fino all'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione, la prosecuzione delle attività agricole eventualmente in atto, senza opere edilizie stabili e senza modificazioni dell'assetto dei suoli.
Pertanto possono essere autorizzate opere edilizie non stabili e/o che non inducano modificazione dell'assetto dei suoli.
- c) Nelle aree d'interesse paesistico ambientale, da sottoporre a vincolo d'inedificabilità di cui all'art. 13, comma 1, punto 3 delle Nta del PRG, all'infuori degli interventi esplicitamente previsti dalle Tavole del P.R.G. e di quelli strettamente necessari al mantenimento dell'assetto e alla coltivazione del terreno, (ivi compresi l'eventuale realizzazione di bassi fabbricati entro i limiti ed alle condizioni di cui al punto 11.8.) non sono ammessi interventi se non sulle costruzioni esistenti, (né modificazioni della rete e della larghezza delle strade), delle masse arboree esistenti, degli affioramenti rocciosi e della modellazione del terreno; neppure è ammesso aprire cave, asportare rocce e fossili, né effettuare deversamenti delle acque d'uso domestico sul suolo, né intercettare la falda freatica e aprire pozzi trivellati, né creare invasi artificiali; o comunque modificare l'assetto idraulico del suolo, né costruire muri di sostegno (se non per ragioni di provata minaccia all'incolumità di persone e all'assetto del terreno o di manufatti, e con apposita autorizzazione), né eseguire scavi e movimenti di terra, né costituire discariche di terreni di sterro, macerie o altri rifiuti in genere e salvo intervento del Comune a carattere tecnico o di assetto idrogeologico.
Nelle aree definite in planimetria con tratteggio obliquo (aree della Paraja Auta) gli interventi ammessi di presidio e manutenzione dei terreni e dei boschi, la realizzazione delle attrezzature di servizio (casotti, serre, muretti di sostegno etc) sono ammessi sulla base di progetti corredati da Schede Ambientali di approfondimento, che contengano le indicazioni ed i rilievi relativi alle caratteristiche naturalistiche e morfologiche riferite ad un ambito adeguatamente esteso.

Le limitazioni indicate in ordine all'assetto del suolo si applicano anche nelle aree libere da insediamenti ma ricadenti negli ambiti di cui ai punti 1) e 2).

Sulle costruzioni preesistenti negli ambiti di cui al punto 3) sono consentiti interventi di manutenzione (MO ed MS), restauro e risanamento conservativo (REa ed REb), senza aumento di volume né di superficie lorda di solaio, purché sempre nel rispetto delle stesse cautele elencate per gli interventi negli ambiti 1).

L'ampliamento delle costruzioni stabili esistenti quindi non è ammesso

1) contenuti

Il presente allegato disciplina gli interventi di mantenimento e di nuova costruzione dei bassi fabbricati funzionali alla conduzione di vigne, frutteti ed orti.

I contenuti dell'allegato si integrano per la loro lettura ed interpretazione con le schedetecniche allegate.

2) definizioni

Si definiscono i casotti da vigna gli edifici funzionali alla conduzione di vigne, frutteti ed orti a carattere fisso nelle aree agricole ed a carattere non stabile nelle aree S ed F, nel rispetto delle definizioni e delle prescrizioni di carattere urbanistico recate dalla Nta del Prg. Sono soggetti al conseguimento di apposito titolo abilitativo da parte dell'autorità comunale secondo quanto specificato dal paragrafo 6 "procedure autorizzative" del presente allegato

3) mantenimento dei casotti esistenti

Sui casotti esistenti che si presentino come corpi edilizi in muratura di forma compiuta, presistenti al 1967, accatastati o validamente legittimati, sono ammessi gli interventi di conservazione ed ammodernamento attraverso opere di manutenzione straordinaria nel rispetto dei caratteri e degli elementi costruttivi esistenti e delle pertinenze esterne.

Sui casotti di cui al comma precedente e' ammessa l'aggiunta di pensiline/pergolati da realizzare addossati ad un lato lungo del fabbricato, con sviluppo non superiore a ml 2,40 (vedi scheda esecutiva)

Negli interventi di manutenzione straordinaria devono essere rispettati i seguenti elementi:

Consistenza edificatoria = invariata

Altezza massima =

Tetto a due falde: h max al colmo = 4 m.

Tetto ad una falda: h max = 3 m.

Sporto max = 40 cm.

Muri di sostegno dei terreni: sono realizzati in pietra locale, ricavata dal terreno morenico (singole pietre o frattura di massi erratici) o dalla massa degli affioramenti rocciosi tipici dell'area; nei tratti originari e più antichi la pietra è lavorata 'a secco', senza l'uso di malte leganti. Sono obbligatori il loro mantenimento e cura per evitarne il degrado, oltre alla loro ricostruzione nei tratti crollati. La ricostruzione deve avvenire riutilizzando le stesse pietre rovinare eventualmente integrate con altre simili locali, lavorate con giunti liberi nelle parti in vista, assicurando gli opportuni drenaggi nelle parti inferiori; la parte superiore a testa del muro deve essere unicamente realizzata in pietrame.

Muri di delimitazione o frangivento : vale in generale quanto disposto per i muri di sostegno, tenendo conto delle differenti caratteristiche statiche e del doppio fronte a vista.

Sostegni verticali delle viti : i sostegni tipici in pietra, devono essere conservati, conservati nella posizione e funzione originaria, o ricollocati nell'area con i criteri d'uso di origine per distanza ed allineamenti, in accordo con i nuovi assetti colturali.

Recinzioni = non ammesse

Canalizzazioni dell'acqua meteorica: normalmente sono eseguiti con semplice modellazione del terreno; nei punti di maggiore erosione possono essere adottati provvedimenti per assicurare una maggiore durata.

Vasche di accumulo dell'acqua: devono essere utilizzate le vasche preesistenti che sfruttano la conformazione del suolo e rimesse eventualmente in funzione, ove necessario, con interventi di recupero secondo criteri di funzionalità e sicurezza; devono essere utilizzati materiali e lavorazioni in accordo con i caratteri del luogo, quindi pietra locale, intonaci e malte in colore grigio scuro. Tutte le vasche devono essere dotate di sistemi che scagionino il pericolo di annegamento a persone ed animali. Tali sistemi devono avere aspetto e colore in accordo con il contesto ambientale. In assenza di vasche preesistenti o non recuperabili, è ammesso l'utilizzo di contenitori esterni, che dovranno avere coloritura mimetica nell'ambiente ed essere disposti in modo da limitare al massimo la loro percezione visiva dalle vie e dai luoghi di frequentazione pubblica.

Vie di accesso e rampe: tutte parti di transito di automezzi e persone devono essere realizzate secondo il criterio di ridurre al minimo le pavimentazioni e le superfici impermeabili e in genere: semplici guide per il passaggio delle ruote e delle persone, con fondo in terra e ghiaia, integrate con tratti acciottolati nei punti di maggiore usura e pendenza.

Scale: le scale per il superamento dei dislivelli tra terrazzamenti devono essere realizzate in pietra o legno; devono essere conservate le scale tipiche a lastre infisse a sbalzo, anche se non utilizzabili in quanto ritenute d'uso disagiata o staticamente non sicure.

Pergolati: la struttura orizzontale di pergolati a sostegno di colture (vite, actinidia, ecc.) devono essere realizzate in legno. Non sono ammessi inserti di protezione in materiali trasparenti né canniciati, teli, stuoie e simili.

Elementi di protezione: elementi di protezione temporanea quali teli impermeabili, lastre in lamiera e simili, per riparo di materiali non ospitabili nei casotti, dovranno avere coloritura mimetica nell'ambiente ed essere disposti in modo da limitare al massimo la loro percezione visiva dalle vie e dai luoghi di frequentazione pubblica.

4) **realizzazione dei nuovi casotti**

i nuovi casotti potranno essere autorizzati, al ricorrere delle condizioni recate dal successivo punto 5, se realizzati secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

-aree S ed F realizzazione non stabili (abilitazione temporanea):

Strutture in legno

Le nuove installazioni sono caratterizzate da sistemi costruttivi leggeri facilmente rimovibili o ricollocabili, sostanzialmente diversi da quelli tipici locali o preesistenti, di impianto stabile, dai quali si differenziano per le dimensioni ridotte al minimo funzionale, per la tendenza a minimizzarne la percezione visiva nel paesaggio coltivato, con il loro posizionamento in relazione alle conformazioni del contesto, mai in evidenza, ma accostati a elementi di dimensioni e importanza maggiore, (muri di contenimento terra, zone alberate), con la colorazione nei toni mimetici del verde-grigio-marrone.

-aree A realizzazioni fisse:

Strutture in muratura intonacata o in legno, posizionamento in relazione alle conformazioni del contesto, mai in evidenza, ma accostati a elementi di dimensioni e importanza maggiore, (muri di contenimento terra, zone alberate), intonaci in tinta chiara (escluso il bianco) elementi accessori colorati nei toni mimetici del verde-grigio-marrone.

Le caratteristiche dimensionali e costruttive previste, rispondono alle esigenze individuate sul territorio per questo tipo di attività agricola minore, non professionale: essenzialmente ricovero per evitare danneggiamenti del tempo, manomissioni o furti, di

strumenti da lavoro leggeri (vanghe, zappe, rastrelli, falci) e attrezzature diverse (motozappe, tagliaerba a filo, scale per la potatura); costituiscono inoltre riparo momentaneo per le persone in caso di maltempo.
Le caratteristiche dimensionali e costruttive sono rappresentate nelle schede tecniche.

vedi scheda grafica allegata

5) nuovi elementi accessori

Nell'ambito dei fondi su cui insistono i casotti, e più in generale negli ambiti destinati a vigna, orto, frutteto ecc. possono essere previste le seguenti opere accessorie

- vasche = ammesse vasche di calcestruzzo, di metallo verniciato o di materiale plastico di colore scuro mimetico, non ammessi bidoni in plastica, fusti dell'olio, vasche da bagno e similari vedi voce precedente in manutenzione casotti esistenti;
- muri di sostegno e di contenimento = ammessi del tipo a secco vedi voce precedente in manutenzione casotti esistenti;
- pali da vigna = ammessi in legno, pietra, non ammessi pali in cls, metallo;
- canalizzazioni delle acque meteoriche = vedi voce precedente in manutenzione esistenti;
- vie d'accesso rampe = vedi voce precedente in manutenzione esistenti;
- allacciamenti enti = Gas non ammesso Acqua non ammesso Enel ammesso interrato;
- recinzioni = non ammesse in aree agricole art. 11.8 Nta, non ammesse in aree per servizi S o F;

6) procedure autorizzative

Gli interventi di mantenimento dei casotti esistenti seguono la normale procedura edilizia (manutenzione straordinaria).

Gli interventi di realizzazione di quelli nuovi in area S ed F sono soggetti ad apposita autorizzazione. L'autorizzazione ha validità di 5 anni, al termine dei quali può essere rinnovata se ricorrono le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Gli interventi di realizzazione di quelli nuovi in aree A (agricole) sono soggetti a permesso di costruire (o DIA) se ricorrono le condizioni previste

L'autorizzazione o il permesso di costruire sono rilasciate (rinnovate) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- 1) proprietà/disponibilità da parte del richiedente di appezzamento di terreno destinato a vigna/orto/frutteto (buona coltivabilità) con dimensione minima di mq. 500 (sono esclusi i terreni totalmente rocciosi, umidi, con acclività non idonea)
- 2) distanza da altri casotti = m.5
- 3) distanza dai confini come da codice civile ma non sono ammesse realizzazioni in aderenza
- 4) distanza da abitazioni = non prevista
- 5) distanza dalle strade comunali transitabili = m 3



La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da:

- un documento comprovante la disponibilit  del terreno (eventuale modello comunale),
- adeguata documentazione fotografica,
- scheda di rilievo e inquadramento
- scheda di progetto che permetta di individuare le caratteristiche dell'intervento (eventuale vedi modello comunale)
- atto di impegno alla rimozione degli elementi esistenti non conformi alle schede tipologiche allegate e degli oggetti impropri (contenitori vari, rottami, residui, arredi impropri, elementi di delimitazione e recinzione, reti pannelli in lamiera ecc.)
- atto di impegno al mantenimento d'uso del casotto, di mantenimento del fondo, e di manutenzione degli elementi pertinenziali:
 - Consolidamento di muri in pietra a sostegno dei terrazzamenti e ricostruzione delle parti degradate.
 - Individuazione di manufatti preesistenti, loro recupero e mantenimento nel luogo: vasche di raccolta dell'acqua, sostegni in pietra delle parti a vigna (culigne, tupi n, scale in pietra).
 - Conservazione degli alberi ed arbusti individuati nei rilievi come elementi di pregio paesaggistico e ambientale.
 - Manutenzione e pulizia, con ripristino ove necessario, dei ruscelli minori e delle loro vie temporanee di scorrimento che si formano con le piogge a carattere temporalesco, per i tratti che attraversano il terreno in uso, secondo gli indirizzi che potranno essere individuati dai piani di sicurezza civile e dalle misure di sicurezza idrogeologica per i corsi d'acqua; un controllo particolare deve essere effettuato per quei tratti di recinzioni che interferiscono con il libero deflusso delle acque sul terreno (cfr. recinzioni, di seguito).
 - Analogamente al punto precedente,   richiesto il contributo fattivo alla manutenzione ordinaria dei ruscellamenti, dei sentieri e delle mulattiere per i tratti confinanti con i terreni in uso.


SCHEDE TECNICHE REALIZZAZIONE CASOTTI

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - REGOLAMENTO EDILIZIO - allegato A - Casotti da Vigna	
SCHEDE TECNICA	costruzione esistente in muratura - nuova copertura
dimensioni conservate (minime) - schema a pianta quadrata	tipo 1


scala 1/50




VISTA FIANCO



SEZIONE A.A





VISTA FRONTE




VISTA RETRO

COMUNE DI PAVONE CANAVESE - REGOLAMENTO EDILIZIO - allegato A - Casotti da Vigna	
SCHEDA TECNICA	costruzione esistente in muratura - nuova tettoia annessa
dimensioni minime conservate - schema a pianta quadrata	tipo 2


scala 1/50




SEZIONE A.A




VISTA FIANCO



SEZIONE B.B







VISTA FRONTE



VISTA RETRO





COMUNE DI PAVONE CANAVESE - REGOLAMENTO EDILIZIO - allegato A - Casotti da Vigna	
SCHEDA TECNICA	nuova edificazione con tettoia annessa
dimensioni massime - schema a pianta rettangolare	tipo 3

scala 1/100






COMUNE DI PAVONE CANAVESE - REGOLAMENTO EDILIZIO - allegato A - Casotti da Vigna	
SCHEDA TECNICA	nuova edificazione con tettoia annessa
dimensioni massime - schema a pianta quadrata	tipo 4a

scala 1/100




COMUNE DI PAVONE CANAVESE - REGOLAMENTO EDILIZIO - allegato A - Casotti da Vigna
SCHEDA TECNICA nuova edificazione con tettoia annessa
dimensioni massime - schema a pianta quadrata tipo 4b


scala 1/100




VISTA FRONTE nord



VISTA FRONTE sud



VISTA FIANCO est



VISTA FIANCO ovest

16 di Favone C.S.E CASOTTI DA NA IN MURATURA SCHEDA DELLE TIPOLOGIE E DEI MATERIALI

		DESCRIZIONE
A	teetto	
1	MATERIALE DI COPERTURA	COPPI A CANALE IN LATERIZIO TRADIZIONALI
2	COLMI	COPPONI IN LATERIZIO
3	STRUTTURA DEL TETTO	TRAVI IN LEGNO - PENDENZA 35%
4	PIANO DI POSA DELLE TEGOLE	SOTTOTEGOLA IN CARTONE CATRAMATO E TAVOLATO IN LEGNO
5	SPORTO/AGGETTO in pendenza	CM 40 - INTRADOSSO CON TAVOLATO A VISTA
6	SPORTO/AGGETTO in traverso	CM 40 - INTRADOSSO CON TAVOLATO A VISTA
7	FUSTO DEI CAMINI	TUBO IN RAME
8	TESTA DEI CAMINI	IN RAME
9	GRONDAIE	ASSENTI
10	SCOSSALINE	ASSENTI - SEMPLICI COPPI IN AGGETTO ALLE TESTE DELLE FALDE (metodo trazionale)
11	PLUVIALI	
12	Altro	
B	murature perimetrali	
1	STRUTTURA	MURO IN MATTONI - ESCLUSIONE DI CEMENTO ARMATO
2	FONDI 2	INTONACO RUSTICO FRATTAZZATO COLORATO IN MASSA COLORE GRIGIO GIALLASTRO
3	Altro	ESCLUSIONE DI FASCE SOTTOCORNICE O ALTRI ELEMENTI DECORATIVI
C	aperture	
1	FORMA APERTURE - portoni	PORTONI LARGHEZZA MASSIMA m 1.90 A 2 BATTENTI DOTATI EVENTUALMENTE DI SPIONCINO VETRATO
1	FORMA APERTURE - finestre	FINESTRE DI FORMA QUADRATA O RETTANGOLARE VERTICALE - superficie aerilluminante < 1/8 pavimento
1	SOGLIE	PIETRA
2	DAVANZALI	INTONACATI
3	CORNICI	DI NESSUN TIPO
4	INFISSI	IN LEGNO A VISTA O IN FERRO COLORE VERDE oliva RAL 6013
5	PERSIANE	NON AMMESSE
6	INFERRIATE - GRIGLIE	SOLO ALLE FINESTRE - IN FERRO 12x12 mm - DI DISEGNO SEMPLICE FISSATE NELLE SPALLETTE DELL'APERTURA colore grigio scuro

Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Note all'art. 33

- 1) *Comma 2: Conclusi gli adempimenti prescritti dalla l.r. 14 marzo 1995, n. 35, il Comune allega al Regolamento Edilizio il "catalogo dei beni culturali architettonici".*

Art. 34 Interventi urgenti

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
2. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.d.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.

Note all'art. 35

- 1) Il riferimento normativo di cui al comma 3 è il testo del "Nuovo Codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO V

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art. 36 Altezza interna dei locali abitativi

1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.
3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
 - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
 - 1) ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
 - 2) inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
 - 3) ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
 - b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
 - 1) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 - 2) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.
6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.

Note all'art. 36

- 1) *Il volume di cui al comma 2 è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.*
- 2) *Le disposizioni citate al comma 3 sono quelle contenute nel D.M. 5 luglio 1975 e nell'art. 43 della legge 5 agosto 1978 n. 457, in particolare, comma 2, lettera b) ed ultimo comma.*

Art. 37 Antenne

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. L'Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

Note all'art. 37

1) *Le disposizioni richiamate al comma 4 sono contenute, in particolare:*

- . nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e s.m.i., "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", detto "Codice Postale";
- . nella L.R. 23 gennaio 1988, n. 6, e s.m.i.;
- . nella L. 5 marzo 1990, n. 46, "Norme per la sicurezza degli impianti";
- . nella L. 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

V. anche le sentenze della Corte di Cassazione relative al diritto di informazione.

Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari (Articolo così modificato con D.C.C. n. 8 del 07/07/2004)

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture simili, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
3. L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocimento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.

5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
6. I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7.
8. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.
9. Insegne e iscrizioni
 - a. Chiunque intenda fare iscrizioni sui muri o collocarvi, anche solo temporaneamente, insegne indicanti ditte o altri esercizi deve ottenere dal Comune la relativa autorizzazione, previo presentazione di appositi elaborati attestanti che il manufatto non altera in alcun modo gli elementi architettonici dell'edificio o dell'ambiente.
 - b. Il Comune può dettare le modifiche da apportare affinché siano soddisfatti i requisiti di cui al precedente comma, e non vengano usate locuzioni improprie o errate.
 - c. All'interno dei centri abitati è ammessa l'installazione di insegne nel rispetto di quanto segue ai successivi commi.
 - d. Possono essere installate insegne a bandiera, poste ad una altezza non inferiore a m. 3,00 calcolata lungo la verticale rispetto al piano più prossimo (marciapiede, spazio pubblico, ecc.), il cui supporto rispetto al fabbricato o ad altro supporto non sia superiore a m. 1,20 ed in nessun caso comunque invada il sedime riservato agli automezzi.
 - e. Possono essere installate insegne piane sul fronte degli edifici in corrispondenza dell'esercizio ed il cui oggetto rispetto al filo esterno della facciata non sia in alcun caso superiore a cm. 30.
 - f. Nel calcolo della superficie a disposizione per ogni esercizio sono escluse le insegne contenute entro la perimetrazione delle aperture destinate a vetrina.
 - g. Qualora più insegne si concentrino su un fronte o su uno stesso supporto, è richiesta l'uniformità compositiva dei manufatti.
 - h. In nessun caso le insegne potranno essere installate su ringhiere, cancellate e coperture.

Allegato B

Mezzi pubblicitari

1) Definizione dei mezzi pubblicitari

Si considerano "mezzi pubblicitari" anche definiti "Impianti" quelli descritti all'Art.47 (art.23 C.d.S.) del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. Dic.16/9/96 n.610:

1] Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in carattere alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2] Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simbolo e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3] Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4] Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta .

5] Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

6] Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7] Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8] Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello , né come striscione locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto

pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

9] Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità con il termine "altri mezzi pubblicitari".

10] Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

A partire da queste definizioni il presente allegato definisce le categorie e le tipologie di impianti ammissibili sul territorio comunale - e quelle non ammissibili, tenendo presente che le definizioni recate dal C.d.S. inquadrano i "mezzi pubblicitari" in rapporto alla sicurezza della circolazione stradale, accorpando a tal fine alcune tipologie nella stessa definizione, mentre il presente allegato al Regolamento Edilizio introduce ulteriori specificazioni, ricorrendo pertanto anche ad una differenziazione del lessico (vedi la seguente tabella comparative in calce)

Mezzi Pubblicitari

Tabella di Definizione degli impianti (mezzi) pubblicitari

Definizione dei mezzi pubblicitari art 47 Regolamento di Attuazione art 23 Codice della Strada	Definizione degli impianti pubblicitari Allegato al Regolamento Edilizio del Comune di Pavone	
CARTELLI	Impianti per Pubbliche Affissioni tabelloni tabelloni maxi poster pannelli a muro tabelle per necrologi	2 1
	Cartelli permanenti	22
INSEGNE DI ESERCIZIO	Insegne Targhe	2 3
ALTRI MEZZI PUBBLICITARI		
Preinsegne	Segnaletica commerciale / preinsegne	2 4
Striscioni - Locandine - Stendardi	Striscioni	2 5
	Locandine all'esterno	
	Stendardi	
Segni Orizzontali Reclamistici	Segni Orizzontali Reclamistici	2 6
Impianti pubblicitari di servizio	Impianti di servizio	2 7
Pensiline Fermate Autobus Orologi o simili Transenne parapetonali Cestini Panchine	Paline Bus Orologi Viari	
Impianti di pubblicita' o propaganda	Impianti di pubblicita' o propaganda Bacheche Cassonetti e contenitori raccolta rifiuti Pannelli e cartelli temporanei Cartelli / mezzi pubblicitari in cantieri Cavalletti attivita' Centro Storico Avvisi locazione vendita Veicoli non circolanti Installazioni varie Locandine interne ai locali Murales Segnaletica monumenti Totem Tabelloni topografici	2 8
PUBBLICITÀ SU VEICOLI	Pubblicità su veicoli	2 9
PUBBLICITÀ FONICA	Pubblicità fonica	2 10
	Pubblicità negli Impianti Sportivi	2 11

2) IMPIANTI AMMISSIBILI PER PUBBLICITA' COMMERCIALE

Gli impianti pubblicitari ammissibili, adatti cioè a supportare messaggi pubblicitari, a scopo commerciale (per attività ditte o imprese commerciali o produttive) nel territorio del Comune sono i seguenti

IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONE COMMERCIALI

INSEGNE/TARGHE

PREINSEGNE SEGNALETICA COMMERCIALE/IMPRESE

PALINE FERMATE AUTOBUS

OROLOGI VIARI

STRISCIONI

Solo con pubblicità di eventi, manifestazioni ecc.

STENDARDI/LOCANDINE

BACHECHE ELETTRONICHE INDICANTI SERVIZI PUBBLICI

- solo con pubblicità abbinata a messaggi istituzionale o di interesse pubblico

ALTRI MEZZI : veicoli, scritte sull'asfalto, strutture, palloni ecc. o installazioni definite da progetti unitari da approvarsi dall'Autorità Comunale.

Per ognuna di queste categorie AMMISSIBILI l'allegato reca i riferimenti al regolamento attuazione del Codice della Strada

Per ognuna di queste categorie AMMISSIBILI l'Autorità Comunale potrà, anche attraverso la redazione di un apposito piano, specificare:

1) Tipologia (forma/colore ecc.)

2) Quantità (espressa ove possibile in numero di oggetti/metri lineari percentuale rispetto al totale)

3) Ubicazione (individuazione punti/zone, schemi di installazione)

e verificarne la compatibilità agli eventuali disposti normativi vigenti sul territorio Comunale

(es. Regolamento specifico insegne, Abaco oggetti di A.U., Compatibilità ad altre norme)

3) IMPIANTI NON AMMISSIBILI PER PUBBLICITA' COMMERCIALE

Gli impianti non ammissibili cioè **non** adatti a supportare messaggi pubblicitari a scopo commerciale (per attività ditte o imprese commerciali o produttive) nel territorio del Comune sono i seguenti

PENSILINE FERMATE AUTOBUS

TRANSENNE PARAPEDONALI

TOTEM o TABELLONI TOPOGRAFICI

CARTELLI SINGOLI LUNGO LE STRADE

CASSONETTI per raccolta rifiuti

MEZZI PER PUBBLICITA' FONICA (auto con altoparlanti ecc.)

PANELLI E CARTELLI TEMPORANEI

LOCANDINE RIGIDE CONFICcate A TERRA

4) IMPIANTI PER PUBBLICITA' ISTITUZIONALE E DI PUBBLICA UTILITA'

I seguenti impianti possono recare messaggi di tipo istituzionale e di pubblica utilità o pubblicità di eventi o iniziative di interesse pubblico a carattere culturale ma anche commerciale, o pubblicità relative all'attività dell'Amministrazione Pubblica o di suoi Enti Strumentali, partecipati o convenzionati.

IMPIANTI PER PUBBLICHE AFFISSIONE ISTITUZIONALI e SOCIALI

TOTEM e TABELLONI TOPOGRAFICI

PENSILINE FERMATE AUTOBUS

INSEGNE/TARGHE

PREINSEGNE SEGNALETICA COMMERCIALE/IMPRESE

CASSONETTI per raccolta rifiuti

OROLOGI VIARI

STRISCIONI

STENDARDI/LOCANDINE

BACHECHE ELETTRONICHE INDICANTI SERVIZI PUBBLICI

ALTRI MEZZI : veicoli, scritte sull'asfalto, strutture, palloni ecc. o installazioni definite da progetti unitari da approvarsi dalla Giunta Comunale.

MEZZI PER PUBBLICITA' FONICA (auto con altoparlanti ecc.)

1.5 NORME GENERALI DEL CODICE DELLA STRADA

(Nuovo Codice della Strada D.Lgs.30/04/92 n.285 modif. dal D.Lgs.10/09/93 n.360)
(regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR 16/12/92 n°495 modificato dal
DPR 16/09/96 n°610 Capo III - art 23 Codice della Strada)

1.5.0 - Norme Generali relative ai mezzi pubblicitari

Nuovo Codice della Strada D.Lgs.30/04/92 n.285 modif. dal D.Lgs.10/09/93 n.360

- Art.23 Pubblicità sulle strade e sui veicoli

1.5.1 - Norme per l'installazione dei mezzi pubblicitari

(regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR 16/12/92 n°495 modificato dal
DPR 16/09/96 n°610 Capo III - art 23 Codice della Strada)

- CARTELLI
 - Cartelli
 - Impianti per Pubbliche Affissioni
- INSEGNE DI ESERCIZIO
- ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
 - Preinsegne
 - Striscioni - Locandine - Stendardi
 - Segni orizzontali reclamistici
 - Impianti pubblicitari di servizio
 - Impianti di pubblicita' e propaganda
- PUBBLICITA' SU VEICOLI
- PUBBLICITA' FONICA

1.5.2 - Norme per il rilascio delle Autorizzazioni

(regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR 16/12/92 n°495 modificato dal
DPR 16/09/96 n°610 Capo III - art 23 Codice della Strada)

N.B. Le norme citate vengono riportate integralmente alle pagine che seguono

Norme del Codice della Strada

1.5.0 - Norme Generali relative ai mezzi pubblicitari

Nuovo Codice della Strada D.Lgs.30/04/92 n.285 modif. dal D.Lgs.10/09/93 n.360

Pubblicità sulle strade e sui veicoli (Art.23 C.d.S)

[1] Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

[2] "E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie o luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti" nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

[3] Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

[4] La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, "regionale" o provinciale.

[5] Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

[6] Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. "Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo *E*) ed *F*), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale".

[7] E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio soltanto se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.

[8] E' parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. "La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno".

[9] Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

[10] Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

[11] Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da "lire seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila". (nota 1: Importi così aggiornati, da ultimo, ai sensi del D.M. 22-12-1998, con decorrenza 1° Gennaio 2000).

[12] Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da "lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento". (nota 1).

[13] Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e forma di pubblicità, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. Quando la rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada al terzo.

1.5.1 - Norme per l'installazione dei mezzi pubblicitari

(regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR 16/12/92 n°495 modificato dal DPR 16/09/96 n°610 Capo III - art 23 Codice della Strada)

CARTELLI

• Cartelli

Il "Cartello" è un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, che può essere luminoso, sia per luce propria, sia per luce indiretta.

I Cartelli fuori dal centro abitato non possono avere superficie superiore a 6 mq. ciascuno, mentre dentro al centro abitato sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali; in ogni caso devono essere realizzati, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, con strutture di sostegno e fondazione calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente, sia nei singoli elementi.

I Cartelli devono avere una sagoma regolare che non ingeneri confusione con la segnaletica stradale; occorre inoltre prestare particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso (...); il bordo inferiore deve trovarsi a quota non inferiore

a m.1,5 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione corrispondente.

I Cartelli luminosi posti fuori dai centri abitati non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele/mq. o che comunque provochi abbagliamento, mentre entro i centri abitati, in materia di luminosità, si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli.

I Cartelli fuori dal Centro Abitato e fuori dai tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, possono essere autorizzati nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m. dal limite della carreggiata;
- b) 100 m. dagli altri manifesti e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art.3 comma 1, punto 20 del C.d.S.;
- h) 250 m. prima delle intersezioni;
- i) 100 m. dopo le intersezioni;
- j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, in corrispondenza del luogo di installazione previsto esistano muri, costruzioni o filari di alberi di altezza non inferiore a 3 m. a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, è ammesso il posizionamento di cartelli in allineamento con la costruzione fissa, il muro o i tronchi degli alberi, purché non ostacolino la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

I Cartelli sono vietati nei seguenti casi:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite dall'art. 3 comma 1, punto 20) del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari,
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Il divieto di posizionamento di Cartelli, di cui alla lettera "a", sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, quando tali pertinenze hanno una larghezza superiore a 4 m, può essere derogato a cura dei Comuni, all'interno dei centri abitati.

All'interno dei centri abitati per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale; gli impianti non devono in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore ai 5 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli

Il posizionamento di Cartelli, dove consentito dai regolamenti comunali, entro il centro abitato ed entro i tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F", per le quali si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali):

- a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Dentro ai centri abitati è consentita la collocazione di cartelli a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità stabilito dai Regolamenti Comunali, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

I Cartelli paralleli al senso di marcia

- posti in aderenza, per tutta la loro superficie a fabbricati,
- posti fuori dai centri abitati ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata
- posti all'interno dei centri abitati a distanza stabilita dal Regolamento Comunale possono essere posizionati a distanze inferiori a quelle previste per gli impianti non paralleli (ad eccezione di quelle relative alle intersezioni)

Dentro ai centri abitati il Regolamento Comunale fissa i criteri per l'individuazione degli spazi ove collocare i cartelli paralleli al senso di marcia (interamente collocati lungo i muri od a distanza stabilita dal Regolamento Comunale) e le percentuali massime utilizzabili rispetto alle superfici dei prospetti o del fronte stradale.

Cartelli nelle Stazioni di Servizio e nelle Aree Parcheggio

Fuori dal Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli la cui superficie complessiva (sommata ad altri cartelli, insegne, altri mezzi di pubblicità, non superi l' 8%, delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, ed il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. "In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'art. 2, ottavo comma. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio

Dentro al Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, si applicano le disposizioni dei Regolamenti Comunali.

NOTA

Il Regolamento Comunale in materia di "Cartelli" all'interno del Centro Abitato deve:

- 1. fissare i criteri per l'individuazione degli spazi ove collocare i cartelli paralleli interamente collocati lungo i muri od a distanza stabilita dal Regolamento Comunale e le percentuali massime utilizzabili rispetto alle superfici dei prospetti o del fronte stradale.*
- 2. precisare disposizioni per stazioni di servizio ed aree parcheggio.*
- 3. prevedere limitazioni dimensionali.*
- 4. prevedere disposizioni in materia di luminosità.*
- 5. prevedere la possibilità di installazione di cartelli a messaggio variabile specificandone la durata*
- 6. prevedere la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS, che riguarda le strade di tipo "E" ed "F") alle seguenti distanze minime:*
 - a) 50 m., prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - b) 30 m., prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;*
 - d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.*

CARTELLI

• **Impianti per Pubbliche Affissioni**

Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

Ai sensi del C.d.S. gli appositi supporti, cioè gli impianti pubblicitari destinati all'affissione, sono ricompresi nella categoria "cartelli", pertanto si applicano le norme generali di cui al comma precedente "Cartelli".

INSEGNE DI ESERCIZIO

L'insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e da marchi realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede o nelle pertinenze accessorie della attività a cui si riferisce che può essere luminosa, sia per luce propria, sia per luce indiretta.

Le Insegne di Esercizio fuori dal centro abitato non possono avere superficie superiore a 6 mq. ciascuno, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere superficie di mq 20 (se la facciata supera i mq 100 è possibile incrementare la superficie dell'insegna del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq, fino al limite di mq 50).

Dentro al centro abitato sono soggette alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali; in ogni caso devono essere realizzate, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, con strutture di sostegno e fondazione calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente, sia nei singoli elementi.

Le Insegne di Esercizio devono avere una sagoma regolare che non ingeneri confusione con la segnaletica stradale; occorre inoltre prestare particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento (...).

Per le Insegne di Esercizio poste fuori dal Centro Abitato, il bordo inferiore deve trovarsi a quota non inferiore a m.1,5 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione corrispondente.

Le Insegne di Esercizio luminose (intese come sorgente luminosa) poste fuori dai centri abitati non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele/mq. o che comunque provochi abbagliamento.

Le Insegne di Esercizio luminose devono avere una sagoma regolare che non ingeneri confusione con la segnaletica stradale; occorre inoltre prestare particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di ingenerare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m fuori dai centri abitati è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle insegne luminose poste a meno di 15 m dal bordo della carreggiata (salvo motivata deroga).

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti pronto soccorso.

Dentro ai centri abitati, in materia di luminosità, si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Le Insegne di Esercizio non parallele al senso di marcia fuori dal Centro Abitato e fuori dai tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, possono essere autorizzati nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m. dal limite della carreggiata;
- b) 100 m. dagli altri manifesti e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art.3 comma1, punto 20 del C.d.S.;

- h) 250 m. prima delle intersezioni;
- i) 100 m. dopo le intersezioni;
- j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, in corrispondenza del luogo di installazione previsto esistano muri, costruzioni o filari di alberi di altezza non inferiore a 3 m. a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, è ammesso il posizionamento di insegne in allineamento con la costruzione fissa, il muro o i tronchi degli alberi, purché non ostacolino la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Le Insegne di Esercizio sono vietate:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite dall'art. 3 comma 1, punto 20) del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari,
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Il divieto di posizionamento di Insegne di Esercizio, di cui alla lettera "a", sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, quando tali pertinenze hanno una larghezza superiore a 4 m, può essere derogato a cura dei Comuni, all'interno dei centri abitati.

All'interno dei centri abitati per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale; le Insegne di Esercizio non devono in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il posizionamento di Insegne di Esercizio, dove consentito dai regolamenti comunali, entro il centro abitato ed entro i tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS), che riguarda le strade di tipo "E" ed "F", per le quali si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali:

- a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Le Insegne di Esercizio parallele al senso di marcia

- posti in aderenza, per tutta la loro superficie a fabbricati,
- posti fuori dai centri abitati ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata

- posti all'interno dei centri abitati alla distanza stabilita dal Regolamento Comunale possono essere posizionati a distanze inferiori a quelle previste per gli impianti non paralleli e lungo le curve come definite dall'art. 3 comma 1, punto 20 del C.d.S.) e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.

Insegne di Esercizio nelle Stazioni di Servizio e nelle Aree di Parcheggio

Fuori dal Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati Insegne di Esercizio la cui superficie complessiva (sommata ad altri cartelli, insegne, altri mezzi di pubblicità), non superi l' 8%, delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, ed il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. "In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'art. 2, ottavo comma. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio

Fuori dal Centro Abitato, per ogni stazione di servizio può essere autorizzata una sola Insegna di Esercizio per ogni senso di marcia della superficie massima di 4mq, fermo restando il rispetto delle distanze precedentemente (ad eccezione di quelle dal limite della carreggiata)

Dentro al Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, si applicano le disposizioni dei Regolamenti Comunali.

NOTA

Il Regolamento Comunale in materia di Insegne di Esercizio, all'interno del Centro Abitato, deve:

1. *definire la distanza dal limite della carreggiata*
2. *precisare disposizioni per stazioni di servizio ed aree parcheggio*
3. *prevedere limitazioni dimensionali.*
4. *prevedere disposizioni in materia di luminosità*
5. *prevedere la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F") alle seguenti distanze minime:*
 - a) *50 m. e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - b) *30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - c) *25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;*
 - d) *100 m. dagli imbocchi delle gallerie.*

ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

• Preinsegne

La preinsegna è una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale utilizzabile su una sola o entrambe le facce supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, e comunque nel raggio di 5 km, che non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Le Preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1m x 0.20m e superiori di 1.50m x 0.30m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 Preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che abbiano tutte le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione

Devono essere realizzate, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, con strutture di sostegno e fondazione calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente, sia nei singoli elementi.

Le Preinsegne devono avere la sagoma regolare di cui sopra, che non ingeneri confusione con la segnaletica stradale; occorre inoltre prestare particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento (...).

Il bordo inferiore delle Preinsegne, poste fuori dal Centro Abitato, deve trovarsi a quota non inferiore a m.1,5 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione corrispondente.

Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare preinsegne.

Le Preinsegne fuori dal Centro Abitato e fuori dai tratti di strade extra urbane per le quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, possono essere autorizzati nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m. dal limite della carreggiata;
- b) 100 m. dagli altri manifesti e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art.3 comma1, punto 20 del C.d.S.;
- h) 250 m. prima delle intersezioni;
- i) 100 m. dopo le intersezioni;
- j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, in corrispondenza del luogo di installazione previsto esistano muri, costruzioni o filari di alberi di altezza non inferiore a 3 m. a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, è ammesso il posizionamento di cartelli in allineamento con la costruzione fissa, il muro o i tronchi degli alberi, purché non ostacolino la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Fuori dal Centro Abitato, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di Preinsegne in deroga alle distanze minime di cui alle precedenti lettere b, c, d, e, f, h. In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

Le Preinsegne sono vietate nei seguenti casi:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite dall'art. 3 comma 1, punto 20) del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari,
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Il divieto di posizionamento di Preinsegne, di cui alla lettera "a", sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, quando tali pertinenze hanno una larghezza superiore a 4 m, può essere derogato a cura dei Comuni, all'interno dei centri abitati.

All'interno dei centri abitati per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale; le Preinsegne non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il posizionamento delle Preinsegne, dove consentito dai regolamenti comunali, entro il centro abitato ed entro i tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F", per le quali si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali):

- a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Le Preinsegne parallele al senso di marcia

- poste in aderenza, per tutta la loro superficie a fabbricati,
- poste fuori dai centri abitati ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata

- poste all'interno dei centri abitati alla distanza stabilita dal Regolamento Comunale possono essere posizionati a distanze inferiori a quelle previste per le Preinsegne non parallele ad eccezione di quelle relative alle intersezioni .

Dentro ai centri abitati il Regolamento Comunale fissa i criteri per l'individuazione degli spazi ove collocare le Preinsegne parallele al senso di marcia (interamente collocati lungo i muri od a distanza stabilita dal Regolamento Comunale) e le percentuali massime utilizzabili rispetto alle superfici dei prospetti o del fronte stradale.

Le Preinsegne nei Parcheggi e nelle Aree di Servizio

Fuori dal Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati Preinsegne la cui superficie complessiva (sommata ad altri cartelli, insegne, altri mezzi di pubblicità), non superi l' 8%, delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, ed il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché le stesse non siano collocate lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. "In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'art. 2, ottavo comma. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio

Dentro al Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, si applicano le disposizioni dei Regolamenti Comunali.

NOTA

Il Regolamento Comunale in materia di Preinsegne, all'interno del Centro Abitato, deve:

- 1. Definire la distanza dal limite della carreggiata*
- 2. precisare disposizioni per stazioni di servizio ed aree parcheggio.*
- 3. prevedere la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F") alle seguenti distanze minime:*
 - a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;*
 - d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.*

ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

• **Striscioni - Locandine - Stendardi**

Lo Striscione - Locandina - Stendardo è l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio, o comunque non aderente alla stessa che può essere luminoso per luce indiretta.

La locandina posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido.

L'esposizione di Striscioni è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.

L'esposizione di Locandine e Stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.

L'esposizione di Striscioni, Locandine e Stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre alla settimana precedente ed alle 24 ore successive allo stesso.

Le Locandine, gli Striscioni, gli Stendardi, fuori dal centro abitato non possono avere superficie superiore a 6 mq. ciascuno, mentre dentro al centro abitato sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali; in ogni caso devono essere realizzati, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, con strutture di sostegno e fondazione calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente, sia nei singoli elementi.

Le Locandine, gli Striscioni, gli Stendardi, devono avere una sagoma regolare che non ingeneri confusione con la segnaletica stradale; occorre inoltre prestare particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso (...).

Per le Locandine, gli Striscioni, gli Stendardi posizionati al di sopra della carreggiata di strade urbane ed extraurbane il bordo inferiore deve trovarsi a quota non inferiore a m.5.1 rispetto al piano della carreggiata.

Le Locandine, gli Striscioni, gli Stendardi illuminati, posti fuori dai centri abitati non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele/mq. o che comunque provochi abbagliamento, mentre entro i centri abitati, in materia di luminosità, si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare striscioni, stendardi, locandine.

Le Locandine, gli Striscioni, gli Stendardi fuori dal Centro Abitato e fuori dai tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, possono essere autorizzati nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m. dal limite della carreggiata;
- b) 50 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;

- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art.3 comma1, punto 20 del C.d.S.;
- h) 250 m. prima delle intersezioni;
- i) 100 m. dopo le intersezioni;
- j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, in corrispondenza del luogo di installazione previsto esistano muri, costruzioni o filari di alberi di altezza non inferiore a 3 m. a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, è ammesso il posizionamento di cartelli in allineamento con la costruzione fissa, il muro o i tronchi degli alberi, purché non ostacolino la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Le Locandine, gli Striscioni, gli Stendardi

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite dall'art. 3 comma 1, punto 20) del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari,
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Il divieto di posizionamento di Locandine, Striscioni, Stendardi, di cui alla lettera "a", sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, quando tali pertinenze hanno una larghezza superiore a 4 m, può essere derogato a cura dei Comuni, all'interno dei centri abitati.

All'interno dei centri abitati, per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale; gli impianti non devono in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il posizionamento di Locandine, Striscioni, Stendardi, dove consentito dai regolamenti comunali, entro il centro abitato ed entro i tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F", per le quali si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali):

- a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 12.5 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Gli Striscioni, Locandine e Stendardi paralleli al senso di marcia

- posti in aderenza, per tutta la loro superficie a fabbricati,

- posti fuori dai centri abitati ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata
- posti all'interno dei centri abitati a distanza stabilita dal Regolamento Comunale possono essere posizionati a distanze inferiori a quelle previste per gli impianti non paralleli ad eccezione di quelle relative alle intersezioni.

Dentro ai centri abitati il Regolamento Comunale fissa i criteri per l'individuazione degli spazi ove collocare Striscioni, Locandine e Stendardi paralleli al senso di marcia (interamente collocati lungo i muri od a distanza stabilita dal Regolamento Comunale) e le percentuali massime utilizzabili rispetto alle superfici dei prospetti o del fronte stradale.

Striscioni, Locandine e Stendardi nei Aree di Parcheggio e nelle Aree di Servizio

Fuori dal Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati Striscioni, Locandine e Stendardi la cui superficie complessiva (sommata ad altri cartelli, insegne, altri mezzi di pubblicità, non superi l' 8%, delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, ed il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. "In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'art. 2, ottavo comma. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Dentro al Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, si applicano le disposizioni dei Regolamenti Comunali.

NOTA

Il Regolamento Comunale in materia di Striscioni, Locandine e Stendardi, all'interno del Centro Abitato, deve:

- 1. definire la distanza dal limite della carreggiata*
- 2. fissare i criteri per l'individuazione degli spazi ove collocare Striscioni, Locandine e Stendardi paralleli, interamente collocati lungo i muri od a distanza stabilita dal Regolamento Comunale, e le percentuali massime utilizzabili rispetto alle superfici dei prospetti o del fronte stradale*
- 3. precisare disposizioni per stazioni di servizio ed aree parcheggio*
- 4. prevedere limitazioni dimensionali.*
- 5. prevedere disposizioni in materia di luminosità*
- 6. prevedere la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F") alle seguenti distanze minime:*
 - a) 50 m. lungo le le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;*
 - d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.*

ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

• Segni orizzontali reclamistici

Il Segno Orizzontale Reclamistico è la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Il Segno Orizzontale Reclamistico, è ammesso unicamente:

- all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali
- Lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.

E' vietata la apposizione di Segni Orizzontali Reclamistici sui bordi dei marciapiedi e sul ciglio stradale.

I Segni Orizzontali Reclamistici, fuori dal centro abitato non possono avere superficie superiore a 6 mq. ciascuno, mentre dentro al centro abitato sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali;

I Segni Orizzontali Reclamistici, devono avere una sagoma che non ingeneri confusione con la segnaletica stradale orizzontale.

Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare segni orizzontali reclamistici.

Il Segno Orizzontale Reclamistico fuori dal Centro Abitato e fuori dai tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, possono essere autorizzati nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) /
- b) /
- c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione orizzontali;
- d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione orizzontali;
- e) 150 m. prima dei segnali di indicazione orizzontali;
- f) 100 m. dopo i segnali di indicazione orizzontali;
- g) /
- h) /
- i) /
- j) /

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Il posizionamento di Segni Orizzontali Reclamistici, dove consentito dai regolamenti comunali, entro il centro abitato ed entro i tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F", per le quali si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali):

- a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione orizzontali;
- b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione orizzontali, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m. dai segnali di indicazione orizzontali e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione orizzontali;

I Segni Orizzontali Reclamistici nei Parcheggi e nelle Aree di Servizio

Fuori dal Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali possono essere collocati Segni Orizzontali Reclamistici la cui superficie complessiva (sommata a cartelli, insegne, altri mezzi di pubblicità, non superi l' 8%, delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, ed il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. "In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'art. 2, ottavo comma. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Dentro al Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, si applicano le disposizioni dei Regolamenti Comunali.

NOTA

Il Regolamento Comunale in materia di Segni Orizzontali Reclamistici, all'interno di Centro Abitato, deve:

- 1. precisare disposizioni per stazioni di servizio ed aree parcheggio*
- 2. prevedere limitazioni dimensionali.*
- 3. prevedere disposizioni in materia di luminosità*
- 4. prevedere la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F") alle seguenti distanze minime:*
 - a) 50 m. lungo le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;*

ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

• Impianti pubblicitari di servizio

L'impianto pubblicitario di servizio è un manufatto avente quale scopo primario il servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) che può anche essere luminoso, sia per luce propria, sia per luce indiretta.

Gli impianti fuori dal centro abitato non possono avere superficie superiore a 6 mq. ciascuno, mentre dentro al centro abitato sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali; in ogni caso devono essere realizzati, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, con strutture di sostegno e fondazione calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente, sia nei singoli elementi.

Gli impianti devono avere una sagoma regolare che non ingeneri confusione con la segnaletica stradale; occorre inoltre prestare particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso

Gli impianti luminosi fuori dai centri abitati non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele/mq. o che comunque provochi abbagliamento, mentre entro i centri abitati, in materia di luminosità, si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare preinsegne.

Gli Impianti Pubblicitari di Servizio, fuori dal Centro Abitato e fuori dai tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, possono essere autorizzati nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m. dal limite della carreggiata;
- b) 100 m. dagli altri manifesti e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art.3 comma1, punto 20 del C.d.S.;
- h) 250 m. prima delle intersezioni;
- i) 100 m. dopo le intersezioni;
- j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Fanno eccezione i seguenti Impianti Pubblicitari di Servizio:

- Paline
- Pensiline di Fermata Autobus
- Transenne Parapetonali con superficie pubblicitaria inferiore a 3 mq. per le quali non sono previste distanze minime.
- Altri impianti paralleli al senso di marcia
 - posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati,
 - posti fuori dai centri abitati ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata
 - posti all'interno dei centri abitati a distanza stabilita dal Regolamento Comunale,

i quali possono essere posizionati a distanze inferiori a quelle previste per gli impianti trasversali (ad eccezione di quelle relative alle intersezioni).

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso di muri, costruzioni o filari di alberi di altezza non inferiore a 3 m. esistenti a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, è ammesso il posizionamento di impianti in allineamento con gli stessi, purché non ostacolino la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Gli Impianti Pubblicitari di Servizio

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite dall'art. 3 comma 1, punto 20) del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari,
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezze e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Il divieto di posizionamento di Impianti Pubblicitari di Servizio, di cui alla lettera "a", sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, quando tali pertinenze hanno una larghezza superiore a 4 m, può essere derogato a cura dei Comuni, all'interno dei centri abitati.

All'interno dei centri abitati per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale; gli impianti non devono in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il posizionamento di Impianti Pubblicitari di Servizio, dove consentito dai regolamenti comunali, entro il Centro Abitato, è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F", per le quali si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali):

- a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Fanno eccezione i seguenti Impianti Pubblicitari di Servizio:

- Paline
- Pensiline di Fermata Autobus
- Transenne Parapedonali con superficie pubblicitaria inferiore a 3 mq.

Per le quali le distanze minime sono fissate dai Regolamenti Comunali.

Inoltre, all'interno dei Centri Abitati la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne è disciplinata dai Regolamenti Comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne, che degli spazi pubblicitari nelle stesse iscritti. tenuto conto del contesto ambientale.

Impianti Pubblicitari di Servizio nei Parcheggi e nelle Aree di Servizio.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati Impianti Pubblicitari di Servizio la cui superficie pubblicitaria complessiva, sommata ad altri impianti (cartelli, insegne, altri mezzi di pubblicità), non superi l'8%, delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, ed il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. "In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'art. 2, ottavo comma. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio

Dentro al Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, si applicano le disposizioni dei Regolamenti Comunali.

NOTA

Il Regolamento Comunale in materia di "Impianti Pubblicitari di Servizio", all'interno del Centro Abitato deve:

1. *precisare disposizioni per stazioni di servizio ed aree parcheggio*
2. *prevedere limitazioni dimensionali.*
3. *prevedere disposizioni in materia di luminosità*
4. *prevedere le distanze minime per i seguenti Impianti Pubblicitari di Servizio:*
 - *Paline*
 - *Pensiline di Fermata Autobus*
 - *Transenne Parapedonali con superficie pubblicitaria inferiore a 3 mq.*
 - a. *lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - b. *lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - c. *dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;*
 - d. *dagli imbocchi delle gallerie.*
6. *determinare le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne, che degli spazi pubblicitari nelle stesse iscritti. tenuto conto del contesto ambientale*

ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

• Impianti di pubblicità o propaganda

L'Impianto di Pubblicità o Propaganda è un manufatto finalizzato alla pubblicità od alla propaganda, sia di prodotti, sia di attività non individuabile secondo definizioni che individuino le categorie trattate in precedenza, (cioè Cartelli e Impianti di Affissione, Insegne di Esercizio, Preinsegne, Striscioni, Locandine, Stendardi, Segni orizzontali reclamistici, Impianti pubblicitari di servizio), che può essere luminoso, sia per luce propria, sia per luce indiretta.

Gli impianti fuori dal centro abitato non possono avere superficie superiore a 6 mq. ciascuno, mentre dentro al centro abitato sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali; in ogni caso devono essere realizzati, nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, con strutture di sostegno e fondazione calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente, sia nei singoli elementi.

Gli impianti devono avere una sagoma regolare che non ingeneri confusione con la segnaletica stradale; occorre inoltre prestare particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente del rosso (...); fuori dal centro abitato il bordo inferiore deve trovarsi a quota non inferiore a m.1,5 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione corrispondente.

Gli impianti luminosi fuori dai centri abitati non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele/mq. o che comunque provochi abbagliamento, mentre entro i centri abitati, in materia di luminosità, si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali o paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare impianti.

Gli impianti fuori dal Centro Abitato e fuori dai tratti di strade extra urbane per i quali (...) è imposto un limite di velocità non superiore a 50km/h, possono essere autorizzati nel rispetto delle seguenti distanze minime

- a) 3 m. dal limite della carreggiata;
- b) 100 m. dagli altri manifesti e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art.3 comma1, punto 20 del C.d.S.;
- h) 250 m. prima delle intersezioni;
- i) 100 m. dopo le intersezioni;
- j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso di muri, costruzioni o filari di alberi di altezza non inferiore a 3 m. esistenti a distanza inferiore a 3 m. dalla carreggiata, è ammesso il posizionamento di impianti in allineamento con gli stessi, purché non ostacolino la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Gli impianti sono vietati nei seguenti casi:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite dall'art.3 comma 1, punto 20) del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari,
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezze e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Il divieto di posizionamento di impianti, di cui alla lettera "a", sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, quando tali pertinenze hanno una larghezza superiore a 4 m, può essere derogato a cura dei Comuni, all'interno dei centri abitati.

All'interno dei centri abitati per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale; gli impianti non devono in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Il posizionamento di impianti, dove consentito dai regolamenti comunali, entro il Centro Abitato, è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F", per le quali si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali):

- a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Gli L'Impianto di Pubblicità o Propaganda paralleli al senso di marcia

- posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati,
- posti fuori dai centri abitati ad una distanza non inferiore a m. 3 dal limite della carreggiata
- posti all'interno dei centri abitati a distanza stabilita dal Regolamento Comunale,

possono essere posizionati a distanze inferiori a quelle previste per gli impianti trasversali ad eccezione di quelle relative alle intersezioni:

Dentro ai centri abitati il Regolamento Comunale fissa i criteri per l'individuazione degli spazi ove collocare gli Impianti di Pubblicità o Propaganda paralleli al senso di marcia, interamente collocati lungo i muri, od a distanza stabilita dal

Regolamento Comunale e le percentuali massime utilizzabili rispetto alle superfici dei prospetti o del fronte stradale.

L'Impianto di Pubblicità o Propaganda nei Parcheggi e nelle Aree di Servizio.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati Impianti di Pubblicità o Propaganda la cui superficie complessiva (sommata ad altro cartelli, insegne, altri mezzi di pubblicità), non superi l' 8%, delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, ed il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. "In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'art. 2, ottavo comma. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio

Dentro al Centro Abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, si applicano le disposizioni dei Regolamenti Comunali.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alle prestazioni di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2mq per ogni servizio prestato, installati secondo le norme relative.

NOTA

Il Regolamento Comunale in materia di "Impianti di Pubblicità o Propaganda", all'interno del Centro Abitato, deve:

- 1. fissare i criteri per l'individuazione degli spazi ove collocare gli impianti paralleli, interamente collocati lungo i muri od a distanza stabilita dal Regolamento Comunale, e le percentuali massime utilizzabili rispetto alle superfici dei prospetti o del fronte stradale*
- 2. precisare disposizioni per stazioni di servizio ed aree parcheggio*
- 3. prevedere limitazioni dimensionali.*
- 4. prevedere disposizioni in materia di luminosità*
- 5. prevedere la possibilità di deroga (art 23 comma 6 CdS: che riguarda le strade di tipo "E" ed "F") alle seguenti distanze minime:*
 - a) 50 m. lungo le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - b) 30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;*
 - c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;*
 - d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.*

PUBBLICITÀ SU VEICOLI

Sui veicoli la pubblicità è ammessa, se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso, se non luminosa e se realizzata senza creare sporgenze superiori a cm 3 rispetto alla superficie del veicolo, fermi restando i limiti dell'art. 61 del C.d.S. (sagoma limite).

Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta a cui appartiene il veicolo.

Sui veicoli la pubblicità per conto terzi, anche a titolo oneroso, è consentita sulle seguenti categorie di veicoli:

- taxi
- veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea

Sui TAXI

La pubblicità non luminosa per conto terzi, da realizzarsi con scritte a caratteri alfanumerici, abbinati a marchi o simboli, è consentita a condizione che:

- a) sia posta su pannello rettangolare piano bifacciale che abbia dimensione massima 75 x 35 cm, posto al di sopra dell'abitacolo, parallelo al senso di marcia, ed il messaggio non sia variabile
 - b) con pellicola di dimensioni 100x12 cm sul lunotto posteriore
 - c) con pellicola sulle parti non vetrate del veicolo
- le esposizioni di cui ai punti "a" e "c" sono alternative tra di loro; i taxi su cui sono esposta la pubblicità di cui alla lettera "a" non possono circolare sulle autostrade.

Sui VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI LINEA E NON DI LINEA

La pubblicità **non luminosa** per conto terzi è consentita a condizione che:

- a) il messaggio non sia variabile
- b) non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo
- c) sia distante dai dispositivi di segnalazione visiva, illuminazione e dalle targhe (omissis)
- d) abbia forme regolari
- e) che i pannelli di supporto non sporgano oltre 3 cm

L'apposizione di pubblicità **rifrangente** è consentita a condizione che:

- a) la pellicola non sia superiore alla classe 1 di rifrangenza
- b) la superficie rifrangente non occupi più di 2/3 della superficie della fiancata del veicolo e non sia superiore a 3.00 mq
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie
- d) che sia esposta sui fianchi del veicolo, distante più di cm 70 dai dispositivi di segnalazione visiva.
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

In tutti i casi le scritte, i simboli e le combinazioni di colori non devono generare confusione con i segnali stradali ed in particolare non devono avere forma di disco o triangolo, disegni confondibili con i simboli della segnaletica.

E' vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli, visibile direttamente o indirettamente dal conducente, o che comunque possa

determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione.

Sono esclusi dalle limitazioni precedenti i veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art 9 del CdS.

PUBBLICITÀ FONICA

La pubblicità fonica è consentita fuori dal centro abitato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, e deve essere autorizzata dall'Ente proprietario della strada.

Dentro il centro abitato possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di P.S. o dal Sindaco.

Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art 7 della legge 130/75, fermo restando che deve essere autorizzata dal sindaco del Comune o dal Prefetto per più Comuni.

In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal DPCM 1/3/91.

Il regolamento comunale in materia di Pubblicità Fonica deve stabilire zone ed orari in cui è consentito.

1.5.2 - Norme per il rilascio delle Autorizzazioni

(Art 54, 55, 56, del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR 16/12/92 n°495 modificato dal DPR 16/09/96 n°610 Capo III - art 23 Codice della Strada)

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, "di insegne di esercizio" e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di esse (art 23, 4° comma C.d.S.) è rilasciata:

- a) per strade ed autostrade statali - dall'ANAS
- b) per le autostrade in concessione - dalla società concessionaria
- c) per le strade regionali, provinciali e comunali e di proprietà di altri Enti - dalle rispettive amministrazioni
- d) (...)

Occorre presentare la relativa domanda presso l'Ente proprietario, corredandola di un'autodichiarazione, che attesti l'idoneità statica del manufatto e di un bozzetto del messaggio da esporre (...) e di una planimetria indicante la posizione (...).

L'ufficio competente, entro 60 giorni, concede o nega l'autorizzazione.

Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate; le posizioni autorizzate dei cartelli, "di insegne di esercizio" e di altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- a) verificare il buono stato di conservazione
- b) effettuare la manutenzione
- c) adempiere a tutte le prescrizioni impartite ai sensi dell'art.405
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza, insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto della installazione, revoca dell'autorizzazione, motivata richiesta dell'Ente.

procedere alla rimozione di segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine, stendardi, entro le 24 ore successive al termine della manifestazione cui si riferivano, ripristinando lo stato dei luoghi.

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, dovrà essere fissata una targhetta metallica (...) con riportati i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante
- b) soggetto titolare
- c) numero dell'autorizzazione
- d) progressiva chilometrica
- e) data di scadenza

La vigilanza sulla rispondenza alle norme è di competenza degli Enti proprietari. Qualunque inadempienza venga rilevata deve essere contestata a mezzo di verbale (...)

I mezzi pubblicitari già installati devono essere adeguati entro tre anni dall'entrata in vigore del codice (...)

Note all'art. 38

- 1) I riferimenti normativi sono il testo del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 39 Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
E' facoltà del Comune individuare specifiche aree ed anche tipologie di edifici per le quali, ove le caratteristiche geologiche del suolo consentano forme di dispersione controllata, siano preferibili sistemi alternativi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
7. **Le coperture devono essere conformi nei materiali e nelle coloriture a quelle delle preesistenze circostanti o comunque a quelle delle aree omogenee di P.R.G. (zone di recupero e zone consolidate, zone residenziali o produttive di nuovo impianto o completamento). Le N.d.A. del P.R.G., ove ritenuto opportuno, prescrivono dettagliatamente per ogni tipologia di zona le caratteristiche formali dei manufatti di cui al presente articolo.**
8. **La pendenza dei tetti a falde deve essere almeno pari al 30% per le nuove costruzioni ed ad almeno il 35% per gli interventi di recupero**

Note all'art. 39

- 1) *Per quanto concerne il contenuto del comma 6, si ricorda che la confluenza delle acque piovane con altre acque di rifiuto è consentita solo a livello del citato pozzetto finale di ispezione, purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque bianche ed acque nere.*

Art. 40 Cortili e cavedi

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.

2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2° comma.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
 - altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m²;
 - altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m²;
 - altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m².
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Note all'art. 40

- 1) Il riferimento normativo delle prescrizioni di cui al comma 1 è l'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Art. 41 Intercapedini e griglie di aerazione

1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

Art. 42 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
2. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
3. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
4. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
5. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione (**min. 15°**).
6. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Art. 43 Muri di sostegno

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a **2,50 m**, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a **3,00** è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in **cemento armato secondo il dimensionamento derivante da calcoli statici e rivestiti in materiali tradizionali prevalenti nella zona (mattoni/pietre)**. Sono ammessi muri a gravità purché anch'essi siano opportunamente calcolati e realizzati in materiali tradizionali a vista. Il muro dovrà essere opportunamente drenato attraverso corsi di barbacani o sistemi equivalenti.
5. Per i muri di sostegno isolati, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.

6. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

Note all'art. 43

- 1) I riferimenti normativi sono il testo del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 44 Numeri civici

1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da **1,50** m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

Art. 45 Parapetti e ringhiere

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
2. I manufatti di cui sopra devono:
 - a) avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a **1,50** m;
 - b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;
 - non devono:
 - c) essere scalabili;
 - d) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali:
 - **per le nuove costruzioni in aree di completamento o nuovo impianto: legno, ferro, ghisa e leghe metalliche, laterizi intonacati o a vista, elementi in pietra o cemento o altri materiali, purché nel rispetto del contesto ambientale;**
 - **per gli edifici esistenti e per le zone di recupero o consolidate: materiali identici o analoghi a quelli eventualmente sostituiti o presenti nello stesso edificio e secondo disegno e proporzioni propri dell'architettura locale;**

- il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati, e **soltanto nelle zone di completamento o nuovo impianto.**

Art. 46 Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Note all'art.46

- 1) Il riferimento normativo di cui ai commi 1 e 4 è il testo del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.
- 2) Il riferimento normativo di cui al comma 5 è il testo del D.M. 14 giugno 1989, n. 236.
- 3) I riferimenti normativi di cui al comma 7 sono i testi del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 47 Passi carrabili

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.

4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a **3 m** e superiore a **6 m**, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a **0,5 m** e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a **0,25 m**.
5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a **4,50 m**.
6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Note all'art. 47

- 1) I riferimenti normativi di cui al comma 1 sono il testo del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- 2) La carreggiata di cui al comma 5 è definita all'art. 3 del "Nuovo Codice della Strada" sopra citato.

Art. 48 Piste ciclabili

1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'art. 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

Note all'art. 48

- 1) La realizzazione di piste ciclabili si deve attenere alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle leggi 28 giugno 1991, n. 208 e 19 ottobre 1998, n. 366; nella legge regionale 17 aprile 1990, n. 33; nella deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 1997, n. 85 - 19500.

Art. 49 Portici e "pilotis"

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a **2,50 m** di larghezza e **3,00 m** di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a **4,50 m**.

3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

Note all'art 49

- 1) *Il Comune deve indicare, nel proprio Regolamento d'Igiene, i parametri ai quali devono essere riferite le superfici aeroilluminanti dei locali porticati, prevedendo l'adozione di misure compensative dell'ombra proiettata dal portico sulla superficie finestrata.*

Art. 50 Prefabbricati

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
2. **Le costruzioni prefabbricate non sono ammesse nelle aree di recupero degli insediamenti abitativi esistenti.**

Art. 51 Rampe

1. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
2. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
3. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
 - a) **2,50** m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato **negli edifici residenziali mono e bifamigliari;**
 - b) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo, **nei casi diversi da quelli del punto a) precedente;**
 - c) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - d) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato;
 - e) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
4. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
 - a) **6,00** m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato;
 - b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
5. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; **nel caso esse costituiscano l'unico accesso anche pedonale ai locali serviti,** almeno su un lato deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.

6. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
7. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

Note all'art. 51

- 1) *In caso di deroghe, debbono essere rispettate le prescrizioni di sicurezza antincendio, cfr.: D.M. 1 febbraio 1986.*
- 2) *I riferimenti normativi di cui al comma 6 sono il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.*

Art. 52 Recinzioni e cancelli

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
 - a) con muro pieno di altezza massima di **2,00 m solo nel caso di recinzioni fra proprietà private che ricadano entrambe in aree di recupero di P.R.G. escluse le altre aree di recente fabbricazione e quelle di completamento e nuovo impianto residenziale. Sono salve ulteriori precisazioni delle N.d.A. del Piano per particolari tipi di aree e per ragioni di decoro o mascheramento di particolari impianti o strutture;**
 - b) con muretto o cordolo di altezza massima di **0,50 m** sovrastato da reti, cancellate, siepi o altri elementi a giorno dotati di vuoti in percentuale maggiore dei pieni per un'altezza massima complessiva di **2,00 m**;
 - c) con siepi mantenute ad una altezza massima di **2,00 m verso spazi pubblici e verso proprietà private, salvo assenso del confinante per maggiori altezze verso spazi privati;**
 - d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a **2,00 m**;
4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono **tutti quelli che, con preferenza dei materiali tradizionali, si integrano in maniera congrua all'ambiente circostante. La parte culminante dei muretti pieni deve prevedere specifici accorgimenti (risalti, gocciolatoi, copertine, ecc.) per la prevenzione del degrado che può provocare il dilavamento delle acque meteoriche.**
6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono **ferro, ghisa, legno ed elementi prefabbricati in cemento, eventualmente anche integrati tra loro. In ogni caso è preferibile l'uso di materiali con disegno e proporzioni simili a quelli dell'architettura locale.**

7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccatto dei muri medesimi.
8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a **2,50 m** ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.
- I cancelli in passi carrai esistenti possono essere di altezza superiore ai 2,50 m in ragione delle strutture murarie esistenti nelle quali si inseriscono.**
- Nel caso di passi carrai esistenti e non oggetto di ristrutturazione spostamento o rifacimento, così come per quelli in zone di recupero e di insediamenti consolidati e ove siano presenti particolari problemi di viabilità sono ammessi cancelli automatizzati e senza richiesta di arretramenti particolari dai fili di strada.**
9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

Note all'art. 52

- 1) I riferimenti normativi di cui al comma 10 sono i testi del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 53 Serramenti

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di **2,5 m** dal piano del marciapiede o ad un'altezza di **4,5 m** dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.
4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

Note all'art. 53

- 1) Per i materiali e le coloriture ammesse nelle diverse zone di Piano si rimanda alle specifiche prescrizioni delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale.

Art. 54 Servitù pubbliche

1. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
 - a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
 - b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
 - e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
 - f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
 - g) lapidi commemorative;
 - h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
2. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
4. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
6. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Art. 55 Soppalchi

1. Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare $\frac{2}{3}$ della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
2. La realizzazione del soppalco è:
 - a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
 - b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;

- b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
 - c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.

Note all'art. 55

- 1) *Comma 4: la ratio del comma deriva dalla considerazione che il soppalco è interposto in un ambito del quale non modifica né il volume né l'altezza interna; pertanto, la sua superficie di calpestio rientra nel computo globale della superficie utile lorda, ma non ha relazione con le misure dei parametri menzionati e non deve quindi essere considerata quando, con procedimento inverso, si ricava l'altezza del piano in cui il soppalco è realizzato, dividendo il volume per la superficie utile lorda del piano stesso.*

Art. 56 Sporgenze fisse e mobili

1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.
2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime **su spazi pubblici**:
 - a) 1/5 della larghezza della sede stradale, con un massimo di **1,00 m** per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
 - b) **1,50 m** per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di **2,00 m** dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
 - c) **0,15 m** per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di **4,50 m.** **Vengono fatte le dovute eccezioni per le insegne commerciali che, se aggettanti su marciapiede, possono essere poste ad una altezza comunque non inferiore ai 3 m.**
3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

Art. 57 Strade private

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
 - b) alla manutenzione e pulizia;
 - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.

3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di **4,00** m nel caso di un unico senso di marcia, e di **5,50** m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a **7,50** m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
7. Le strade private di lunghezza superiore a **50,00** m, poste all'interno del centro abitato, **o comunque a servizio di almeno 10 unità abitative**, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di **5 lx** (lux) sul piano stradale.
8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

Art. 58 Terrazzi

1. Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.
2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

Note all'art. 58

- 1) *Norme aggiuntive e specifiche per elementi costruttivi simili, quali balconi, verande, logge, ecc sono eventualmente contenute nelle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale, in relazione alle diverse zone di piano.*

TITOLO VI

ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 59 Prescrizioni generali

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

Note all'art 59

- 1) *Comma 2: cfr., ad es., Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, artt. 4 e 5.*
- 2) *Comma 3: i riferimenti normativi sono*
 - . *i testi del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;*
 - . *le disposizioni in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro vigenti e le relative procedure.*

Art. 60 Richiesta e consegna di punti fissi

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
 - a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

Art. 61 Disciplina del cantiere

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:

- a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
 - b) degli estremi della concessione o dell'autorizzazione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare della stessa;
 - c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
 - d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere;
- tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

2. Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia corredate degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
6. L'Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Note all'art. 61

- Per quanto prescritto al comma 1, v. art. 4 della L. 28 febbraio 1985 n. 47.
- Il cartello può riportare altre indicazioni oltre a quelle contenute nel comma 1: ad esempio, i nominativi dei progettisti degli impianti tecnologici e dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (v. Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494).

Art. 62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.

5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm², disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

Note all'art 62

- 1) *Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.*

Art. 63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali

1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare della concessione o

dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.

5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
7. Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

Note all'art 63

1) *I riferimenti normativi specifici per quanto concerne le prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri sono:*

- . *il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493, assunto in attuazione della direttiva 92/58/CEE;*
- . *il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, assunto in attuazione della direttiva 92/57/CEE.*

Art. 64 Scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all'Autorità comunale.
3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all'Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare della concessione o dell'autorizzazione di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.

Note all'art. 64

- 1) *Il riferimento normativo di cui al comma 1 è il D.M. 11 marzo 1988, punti D8 e G3.*
- 2) *I riferimenti normativi di cui al comma 6 sono il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e la Legge 27 marzo 1992, n. 257.*

Art. 65 Rinvenimenti

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'Autorità comunale del reperimento; l'Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

Note all'art. 65

- 1) *Il riferimento normativo di cui al comma 1 è la legge 1 giugno 1939, n. 1089.*
- 2) *Il riferimento normativo di cui al comma 2 è l'art. 5 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803.*

Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare della concessione o dell'autorizzazione sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia ovvero della denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

TITOLO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 67 Vigilanza e coercizione

1. L'Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l'Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
5. L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1. E' facoltà dell'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
 - a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
 - b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

Art. 70 Deroghe

1. L'Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.

Note all'art. 70

- 1) *La procedura per il rilascio di concessione in deroga si ricava dal complesso di disposizioni costituito dagli articoli 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., 7 secondo comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e dalle istruzioni fornite con circolare P.G.R. 30 dicembre 1991, n. 21/URE, pubblicata sul B.U.R. n. 2 del 8 gennaio 1992.*